


CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare

18786

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 01/09/2017 Prot.: 0019796 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

S E D E



X LEGISLATURA

oggetto: **Progetto di legge n. 263** di iniziativa della Giunta regionale "Modifica alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

Si trasmette, in allegato alla presente, il progetto di legge licenziato all'unanimità dalla Commissione, in sede referente, nella seduta del 30 agosto 2017.
Distinti saluti.

D'ordine del Presidente
Marino FINOZZI
Staff Politiche istituzionali
Gabriele FROLLO

Allegati:

- relazione
- articolato
- scheda di certificazione

rif. prot. n. 16200 del 11.07.2017

*Politiche istituzionali, politiche
dell'Unione Europea e relazioni
internazionali, politiche di bilancio
e di programmazione*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 *tel*
+39 041 5256322 *fax*
com.com1.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2012, N. 18 “DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI”

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del
PROGETTO DI LEGGE N. 263
d'iniziativa della Giunta regionale

Licenziato il **30 agosto 2017** nella seduta n. 95
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 36	36		
Maggioranza richiesta	n. 19			

Relatore in Aula, il consigliere Alessandro MONTAGNOLI.

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2012, N. 18
"DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E
SERVIZI COMUNALI"**

Relazione:

relatore il consigliere Alessandro Montagnoli.

La modifica alla legge regionale 18 del 2012 si rende necessaria a seguito di alcune problematiche insorte a livello applicativo.

La proposta di modifica abroga il comma 4 dell'articolo 4, al fine di risolvere le problematiche applicative che si trovano ad affrontare nuove Unioni di Comuni che subentrano in convenzioni nelle quali è capofila un Comune e con il quale la costituenda unione trova conveniente mantenere il rapporto associativo, soprattutto nei casi in cui il Comune capofila risulta di maggiori dimensioni ed è strutturato per fornire i servizi associati in modo adeguato.

Si evidenzia che lo scopo della proposta abrogativa è, in realtà, quello di incidere sulla seconda parte del comma 4, dell'articolo 4 ed in particolare sulla locuzione "a condizione che le unioni siano gli enti responsabili dell'unione".

Ne consegue, peraltro, anche l'abrogazione della restante parte del comma in esame, stante che la facoltà lì disciplinata ("Le unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni") è già prevista dalla legislazione nazionale e più precisamente, dall'articolo 32, comma, 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276, norma attualmente vigente e non interessata, per la parte che qui rileva, dalle recenti riforme in tema di autonomie locali.

Nella seduta del 30 agosto 2017 la Prima Commissione consiliare ha svolto i propri i lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame e lo ha approvato all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale, Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Il Veneto del Fare-Flavio Tosi, Area Popolare Veneto, Movimento 5 Stelle e della componente politica "Articolo 1-Movimento democratico e progressista" del Gruppo Misto.

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2012, N. 18
"DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E
SERVIZI COMUNALI"**

**Art. 1 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale del 27 aprile 2012, n. 18
"Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".**

1. Il comma 4, dell'articolo 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, è abrogato.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale del 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".....	2
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	2
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.	2